



# COMUNE DI TRAPPETO

## Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza Sindacale n. 29 del 27-06-2025

Oggetto: Autorizzazione per la gestione di parcheggi temporanei. Art. 32, comma 2- bis D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157).

### IL SINDACO

Premesso:

che, com'è noto, i Comuni delle principali località turistiche hanno evidenziato la ricorrenza di una situazione di assoluta urgenza correlata alla insufficienza dei parcheggi, che determinerebbe conseguenze non solo sul comparto turistico, ma anche in termini di congestionamenti di traffico difficilmente gestibili e con ricadute anche sulla sicurezza urbana e della circolazione;

Recepita la nota prot. n° 7865 del 26/05/2025 nella quale il Comandante della P.M. di Trappeto, Isp. Capo Giuseppe Russo, fa presente l'opportunità, durante la stagione estiva, di reperire aree anche private da destinare a parcheggio nella forma di rimessa di veicoli in forma temporanea, visti anche i lavori di riqualificazione e miglioramento svolti nei parcheggi Lido Casello e Lungomare Ciammarita, che hanno ridotto di circa il 50% il numero degli stalli di sosta esistenti;

Visto il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (in G.U. 06/07/2024, n. 157), il cui art. 32, comma 2- bis così recita testualmente:

*“Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle*

*disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”*

Attesa la temporaneità della misura e posta la condizione del ripristino dello stato dei luoghi successivo alla cessazione delle esigenze temporanee e contingenti che ne hanno determinato la realizzazione, trattandosi di affrontare e risolvere una situazione emergenziale connessa alle esigenze dei comuni costieri o ad elevata affluenza turistica per il periodo estivo, si rende necessario legittimare tali forme di parcheggio;

Dato Atto che l'utilizzo di siffatti parcheggi debba essere di tipo strettamente stagionale o precario, com'è desumibile non solo dalla durata massima di 180 giorni e dall'obbligo di successivo ripristino dei luoghi, ma anche dalla previsione secondo cui le aree a parcheggio (o, più correttamente, i parcheggi realizzati su di esse) devono essere comprese tra le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del t.u. edilizia approvato con D.P.R. 380/2001 recepito nella Regione Siciliana con L.R. 16/2016, ossia tra le opere stagionali e dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità.

Ritenuto di procedere alla disciplina di tali forme di parcheggio;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Vista la L. R. n. 7/1992 e ss. mm. e ii.;

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il vigente Statuto;

#### ORDINA

- 1) Fatte salve le prescrizioni e le ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di parcheggi, è autorizzato l'esercizio di parcheggi temporanei in aree limitrofe o adiacenti il litorale marittimo, purché destinate ad essere immediatamente rimossi al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei

lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

2) L'ufficio tecnico comunale ed il SUAP per le rispettive competenze daranno esecuzione alla presente ordinanza mediante la verifica della SCIA edilizia per la definizione dell'autorizzazione temporanea per la realizzazione e gestione dell'attività del parcheggio, per la rispondenza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto e nell' avviso pubblico conseguente, fermo restando che:

- dovrà essere dimostrata la proprietà o disponibilità dell'area;
- dovrà essere dimostrata la legittimità delle opere da realizzarsi sull'area;
- la realizzazione e gestione dei parcheggi sarà a cura e spese del proprietario e/o dell'avente titolo;
- l'attività dei parcheggi di cui trattasi avrà durata massima dalla data di presentazione della SCIA al 30 settembre 2025;
- per la sistemazione dell'area, dovranno essere usati materiali facilmente rimovibili e che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi;
- non potranno essere realizzati lavori di sbancamento e/o riporto o altro che alterino la naturale morfologia del terreno;
- al termine dell'attività tutti i materiali utilizzati dovranno essere rimossi a cure e spese del richiedente;
- la presenza di una riserva di n. 3 stalli (posti auto) ogni 50 posti auto a disposizione dei cittadini diversamente abili dotati di regolare contrassegno per la sosta;
- l'area in terra battuta o rullata, senza apporto di nuovo materiale o pavimentazione, da adibire a parcheggio dovrà essere bagnata periodicamente, al fine di evitare il sollevamento di polvere;
- l'area deve essere attrezzata con un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata che dovranno essere svuotati nei contenitori pubblici con spese a proprio carico;
- dovrà essere garantito l'accesso ai mezzi di pubblico soccorso;
- dovranno posizionarsi pannelli (di dimensioni, materiali e colori adeguati) su segnaletica verticale con indicazione degli estremi della SCIA e della tariffa giornaliera applicata;

- l'area di parcheggio dovrà essere delimitata esclusivamente da una recinzione che delimiti la via di accesso e/o uscita all'area che potrà essere delimitata da una catena ben visibile anche in ore notturne per la chiusura di essa;
  - non potranno essere realizzati nuovi accessi mediante aperture di muretti di pietra a secco esistenti;
  - nell'area di parcheggio è consentito posizionare un bagno chimico, adeguatamente mitigato e posizionato in spazio non visibile dai pubblici accessi e viabilità, in possesso dei requisiti di cui alla circolare Ministero della Salute del 31/10/2007. Il bagno chimico dovrà essere accessibile anche ai diversamente abili;
  - il numero massimo di parcheggi insediati in ogni singola area sarà calcolato in funzione della superficie totale del lotto e determinato dal seguente rapporto: 1 parcheggio ogni 25 mq comprensivi dello spazio di manovra;
  - i titolari della SCIA dovranno essere in possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'esercizio dell'attività. Sono a carico dei concessionari gli adempimenti di carattere fiscale, tributario e previdenziale;
  - le vie di accesso, di uscita e di immissione di persone e di veicoli nella pubblica via dovranno essere compatibili con le prescrizioni dettate dal Codice della Strada;
  - i veicoli in sosta non potranno assumere carattere di camping o caravanning, per cui sarà vietato l'utilizzo di stabilizzatori, cunei di livellamento ed altri dispositivi ed apparecchiature che rendono stabile la permanenza dei veicoli e delle persone (colonnine singole per erogazioni e allacci utenze, scarichi fognari, ecc.).
- Nel periodo di durata dell'esercizio dell'attività il titolare della SCIA consentirà in ogni momento e con qualsiasi tipo di ispezione da parte degli organi comunali preposti al fine di verificare la congruità dell'utilizzo ed il rispetto degli interventi prescritti nel presente atto e successivo avviso. In caso di mancanza o violazione dei requisiti e obblighi, si provvederà alla immediata sospensione dell'attività, salvo le più gravi sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

#### DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune;
- Che copia della presente venga trasmessa alla Questura di Palermo, tramite il Commissariato di P.S. di Partinico, alla Polizia Municipale e al Comando Carabinieri di Trappeto;
- Che il presente atto venga reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune.all'indirizzo [www.comune.trappeto.pa.it](http://www.comune.trappeto.pa.it).



Il Sindaco  
(Santo Cosentino)